

All. A - Scheda di raffronto Regolamento vigente e proposte di modifica / integrazione

ART. 21 - CONTEGNO NEI CIMITERI Omissis..... È vietato l'ingresso ai fanciulli minori di 10 anni che non siano accompagnati da adulti, a chi porti con sé cani e altri animali, a chi sia in stato di ebbrezza, e a chi eserciti la questua.	ART. 21 - CONTEGNO COMPORTAMENTO DA TENERSI NEI CIMITERI Omissis..... È vietato l'ingresso ai fanciulli minori di 10 anni che non siano accompagnati da adulti, a chi porti con sé cani e altri animali, a chi sia in stato di ebbrezza, a chi eserciti la questua e a chi non abbia un abbigliamento consono ai luoghi. È possibile portare con sé animali da compagnia tenuti nel trasportino e i cani tenuti al guinzaglio. Chi accede al cimitero con l'animale da compagnia deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo a chi visita il cimitero ed è fatto obbligo raccogliere eventuali deiezioni.
--	--

ART. 28 - INUMAZIONE L'inumazione è il tipo di sepoltura nella terra, in campi a rotazione decennale non rinnovabile soggetta alle norme del regolamento di polizia mortuaria 21.12.1942 n. 1180 artt. dal 47 al 54 compresi e art. 88. L'inumazione può essere fatta in fosse comuni o in fosse distinte. Le salme inumate non possono essere esumate prima che sia trascorso il decennio regolamentare salvo casi di particolare gravità previsti dall'art. 62 del regolamento di polizia mortuaria. Sulle fosse comuni da adulti è consentito il collocamento di un cippo di marmo bianco, cuspidato, uguale per tutte le fosse, di cm. 30x90x3. Sulle fosse dei bambini di età inferiore ai 10 anni le misure del cippo devono essere di cm. 25x60x3. A discrezione dell'Amministrazione comunale particolari campi a inumazione possono essere disciplinati da apposite disposizioni.	ART. 28 - INUMAZIONE L'inumazione è il tipo di sepoltura nella terra, in campi a rotazione decennale non rinnovabile soggetta alle norme del regolamento di polizia mortuaria 21.12.1942 n. 1180 artt. dal 47 al 54 compresi e art. 88. L'inumazione può essere fatta in fosse comuni o in fosse distinte. Le salme inumate non possono essere esumate prima che sia trascorso il decennio regolamentare salvo casi di particolare gravità previsti dall'art. 62 del regolamento di polizia mortuaria. Sulle fosse comuni da adulti è consentito il collocamento di un cippo di marmo bianco, cuspidato, uguale per tutte le fosse, di cm. 30x90x3. Sulle fosse dei bambini di età inferiore ai 10 anni le misure del cippo devono essere di cm. 25x60x3. A discrezione dell'Amministrazione comunale particolari campi a inumazione possono essere disciplinati da apposite disposizioni.
--	--

All. A - Scheda di raffronto Regolamento vigente e proposte di modifica / integrazione

La posa in opera dei marmi è fatta a cura e a spese dei concessionari. Nelle fosse comuni da adulti e nelle fosse dei bambini di cui ai precedenti commi possono essere inumati, in esenzione di ogni spesa, anche i feretri degli indigenti.	La posa in opera dei marmi è fatta a cura e a spese dei concessionari. Nelle fosse comuni da adulti e nelle fosse dei bambini di cui ai precedenti commi possono essere inumati, in esenzione di ogni spesa, anche i feretri degli indigenti. Le parti anatomiche e i feti, per i quali non sia stata richiesta sepoltura, sono di norma avviati a cremazione.
ART. 33 - CREMAZIONE Coloro che intendono usare tale forma di distruzione del cadavere devono rivolgersi ai Comuni che dispongono di un impianto di forno crematorio. Si intendono qui richiamati gli artt. 58-59-60 del regolamento di polizia mortuaria 21.12.1942 n. 1880. Le urne sono sigillate con piombo e possono essere tumulate alla stessa stregua dei resti mortali provenienti da esumazioni.	ART. 33 - CREMAZIONE La cremazione di cadaveri, di resti mortali e parti anatomiche, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri sono regolati da apposito Regolamento comunale in applicazione dei principi di cui alla Legge 30 Marzo 2001 n. 130, alla Legge Regionale dell' Emilia Romagna 2G Luglio 2004 n 1G e successive modificazioni, alle delibere di Giunta Regionale 10 Gennaio 2005 n. 10 e 13 Ottobre 2008 n. 1622, nonché alle norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. n. 285/1GG0 "Regolamento di Polizia Mortuaria" e al D.P.R. n. 245/2003 in materia di smaltimento rifiuti. L'obiettivo della sopra richiamata normativa risulta essere garantire il rispetto delle volontà del defunto riguardo alla destinazione delle sue spoglie mortali, tutelandone la dignità e la libertà di scelta, nel rispetto delle convinzioni religiose e culturali, nonché assicurando il diritto a un'informazione chiara e corretta.
ART. 35 - CONCESSIONE DI LOCULI La concessione in uso degli avelli ha luogo quando vi sia un defunto (cadavere, resti mortali, resti ossei, ceneri) da tumulare oppure quando la concessione dell'avello venga richiesta per una persona in vita e ne ricorrano le condizioni di cui al comma 5 La durata della concessione è fissata in anni 40 con decorrenza dalla data di sottoscrizione della concessione.	ART. 35 - CONCESSIONE DI LOCULI La concessione in uso di avelli ha luogo quando vi sia un defunto (cadavere, resti mortali, resti ossei, ceneri) da tumulare oppure quando la concessione dell'avello venga richiesta per una persona in vita e ne ricorrano le condizioni di cui al comma 3. La durata della concessione è fissata in anni 40 con decorrenza dalla data di sottoscrizione della concessione, ferma restando la possibilità di rinnovo, da richiedere secondo le modalità indicate al comma 11 del presente articolo.

All. A - Scheda di raffronto Regolamento vigente e proposte di modifica / integrazione

La suddetta durata non può essere applicata con effetto retroattivo. È consentita la concessione anticipata per persone viventi (riserva) di un avello: a) Nelle strutture a scelta libera purché il destinatario abbia raggiunto l'età minima di anni 70 compiuti. Sono esclusi i loculi delle seconde e terze file, tranne i loculi a coppia. La stipula del contratto di concessione anticipata dovrà prevedere: • durata della concessione di 40 anni a decorrere dalla morte del destinatario, dietro pagamento della tariffa del canone concessorio approvato dall'organo competente • obbligo per il concedente di riservare in prelazione l'avello prenotato dal richiedente fino al momento della sua morte • obbligo per il richiedente, oltre al pagamento del canone di concessione quarantennale, di impegnarsi a versare, per ogni anno trascorso successivo a quello della stipula del contratto e fino alla sua morte, un canone annuale pari ad 1/40 della tariffa concessoria approvata dall'organo competente per il mantenimento del diritto di prelazione del loculo. b) Nelle strutture con assegnazione in progressione, l'assegnazione di avelli in vita, per quanto riguarda la fila, è possibile solo dalla 5^a a fila, con gli stessi requisiti di età di cui al punto precedente. È riconosciuta la possibilità di concessione in riserva di avello in prima o seconda fila al defunto il cui coniuge, ovvero un parente entro il secondo grado del defunto esibisca,	La suddetta durata non può essere applicata con effetto retroattivo. È consentita la concessione anticipata per persone viventi (riserva) di un avello. a) Nelle strutture a scelta libera purché il destinatario abbia raggiunto l'età minima di anni 70 compiuti. Sono esclusi i loculi delle seconde e terze file, tranne i loculi a coppia. La stipula del contratto di concessione anticipata dovrà prevedere: • durata della concessione di 40 anni a decorrere dalla morte del destinatario, dietro pagamento della tariffa del canone concessorio approvato dall'organo competente; • obbligo per il concedente di riservare in prelazione l'avello prenotato dal richiedente fino al momento della sua morte; • obbligo per il richiedente, oltre al pagamento del canone di concessione quarantennale e al pagamento della tariffa in vigore per la tumulazione, di impegnarsi a versare, per ogni anno trascorso successivo a quello della stipula del contratto e fino alla morte del destinatario, un canone annuale pari ad 1/40 della tariffa concessoria approvata dall'organo competente per il mantenimento del diritto di prelazione del loculo. b) Nelle strutture con assegnazione in progressione, l'assegnazione di avelli in vita, per quanto riguarda la fila, è possibile solo dalla 5^a a fila, con gli stessi requisiti di età di cui al punto precedente. È riconosciuta la possibilità di concessione in riserva di avello in prima o seconda fila al defunto il cui coniuge, ovvero un parente entro il secondo grado del defunto esibisca,
--	--

All. A - Scheda di raffronto Regolamento vigente e proposte di modifica / integrazione

contestualmente ad apposita istanza, la certificazione prevista dalla l.104/92 relativamente ad invalidità connesse alla deambulazione e/o problemi motori e cecità. È consentito, previo pagamento della relativa tariffa, il collocamento negli avelli già occupati da altra salma, di cassette o resti mortali sempre che l'avello offra spazio sufficiente per collocarli.	contestualmente ad apposita istanza, la certificazione prevista dalla l.104/92 relativamente ad invalidità connesse alla deambulazione e/o problemi motori e cecità. È consentito, previo pagamento della relativa tariffa e fino alla scadenza della concessione, il collocamento negli avelli già concessi in uso, di altri defunti sempre che l'avello offra spazio sufficiente per collocarli. È consentito, previo pagamento della tariffa dimezzata, la concessione di avelli ad uso celletta per la collocazione di massimo tre resti ossei e/o ceneri senza il versamento del dovuto diritto di accantonamento. Compatibilmente poi con la capienza della struttura dal quarto resto osseo/cenere in ingresso, si prevede il pagamento del suddetto diritto di accantonamento.
In caso di apertura di nuove strutture (strutture non ancora in uso) il criterio di assegnazione degli avelli avverrà a scelta libera, fatto salvo espressa deroga con provvedimento del gestore, sentito il parere del Comune di Parma per motivazioni che rendano opportuna l'opzione di assegnazione in ordine progressivo. In tal caso l'assegnazione degli avelli secondo criteri di progressività avrà luogo, per i comparti omogenei individuati, procedendo in senso verticale dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra per la 1a, 2a, 3a e 4° a fila, lasciando però la possibilità di ricongiunzione familiare mediante traslazione (2 avelli affiancati in orizzontale) per coniuge, genitore, figlio/a, fratello o sorella, e con modalità che garantiscano la trasparenza ed il rigoroso rispetto dell'ordine cronologico delle richieste.	In caso di apertura di nuove strutture (strutture non ancora in uso) il criterio di assegnazione degli avelli avverrà a scelta libera, fatto salvo espressa deroga con provvedimento del gestore, sentito il parere del Comune di Parma per motivazioni che rendano opportuna l'opzione di assegnazione in ordine progressivo. In tal caso l'assegnazione degli avelli secondo criteri di progressività avrà luogo, per i comparti omogenei individuati, procedendo in senso verticale dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra per la 1a, 2a, 3a e 4° a fila, lasciando però la possibilità di ricongiunzione familiare mediante traslazione (2 avelli affiancati in orizzontale) per coniuge, genitore, figlio/a, fratello o sorella, e con modalità che garantiscano la trasparenza ed il rigoroso rispetto dell'ordine cronologico delle richieste.
Negli avelli concessi è vietata la rotazione, a titolo gratuito delle salme. Il posto già occupato da una salma in seguito estumulata o per la quale sia stata effettuata la raccolta dei resti, può venire assegnato o	Negli avelli concessi è vietata la rotazione, a titolo gratuito delle salme. Il posto già occupato da una salma in seguito estumulata o per la quale sia stata effettuata la raccolta dei resti, può venire

All. A - Scheda di raffronto Regolamento vigente e proposte di modifica / integrazione

rioccupato da altra salma appartenente al gruppo familiare del concessionario o della comunità solo se il richiedente provvede al pagamento della tariffa stabilita per il tipo di sepoltura richiesta. Nei casi di discordanza temporale delle scadenze di concessioni di avelli di defunti legati da vincoli di parentela (entro il terzo grado di cui all'art. 74 e seg. c.c.) sarà possibile parificare le scadenze a quella più lontana nel tempo tramite contratti concessori atipici parziali rispetto ai 40 anni, previo pagamento della tariffa riparametrata. I concessionari degli avelli hanno l'obbligo di provvedere alla posa in opera della lapide del tipo prescritto entro il perentorio termine di 3 mesi dalla data della sepoltura. In difetto viene iniziata la procedura per dichiarare la decadenza ai sensi dell'art. 53 del presente regolamento. La concessione è rinnovabile per gli avelli posti dalla fila 4a in su in tutti i cimiteri e, su proposta condivisa del gestore cimiteriale, anche in altre file in reparti o cimiteri in presenza di particolare disponibilità poliennale di sepolture; oppure, senza eccezioni, in archi e cripte comunali, nonché in altre zone di minore pregio da individuare con apposito atto del gestore cimiteriale, per 20 anni oppure per 40 anni. È possibile ottenere una nuova concessione di nuovo loculo previa rinuncia alla concessione esistente alle condizioni attualmente previste dall'art. 50 dello stesso Regolamento; la nuova concessione non avrà durata di quaranta anni, ma solo del periodo di tempo (con arrotondamento all'anno successivo) necessario al compimento del quarantesimo anno di tumulazione della salma. L'utente non avrà diritto ad alcuna riduzione del costo della concessione.	assegnato o rioccupato da altro defunto appartenente al gruppo familiare del concessionario o della comunità solo se il richiedente provvede al pagamento di nuova concessione. Nei casi di discordanza temporale delle scadenze di concessioni di avelli di defunti legati da vincoli di parentela (entro il terzo grado di cui all'art. 74 e seg. c.c.) sarà possibile parificare le scadenze a quella più lontana nel tempo tramite contratti concessori atipici parziali rispetto ai 40 anni, previo pagamento della tariffa riparametrata. I concessionari degli avelli hanno l'obbligo della consegna al gestore per la successiva posa in opera, della lapide del tipo prescritto entro il perentorio termine di 3 mesi dalla data della sepoltura. In difetto viene iniziata la procedura per dichiarare la decadenza ai sensi dell'art. 53 del presente regolamento. La concessione è rinnovabile per gli avelli posti dalla fila 4a in su in tutti i cimiteri e, su proposta condivisa del gestore cimiteriale, anche in altre file in reparti o cimiteri in presenza di particolare disponibilità poliennale di sepolture; oppure, senza eccezioni, in archi e cripte comunali, nonché in altre zone di minore pregio da individuare con apposito atto del gestore cimiteriale, per 20 anni oppure per 40 anni. È possibile ottenere una nuova concessione di nuovo loculo previa rinuncia alla concessione esistente alle condizioni attualmente previste dall'art. 50 dello stesso Regolamento; la nuova concessione non avrà durata di quaranta anni, ma solo del periodo di tempo (con arrotondamento all'anno successivo) necessario al compimento del quarantesimo anno di tumulazione della salma. L'utente non avrà diritto ad alcuna riduzione del costo della concessione.
--	---

All. A - Scheda di raffronto Regolamento vigente e proposte di modifica / integrazione

Il concessionario di avelli, alla scadenza della concessione, può traslare la salma negli avelli dalla 5a fila e oltre, oppure in archi e cripte comunali, nonché in altre zone di minor pregio da individuare con provvedimento del Direttore dei Servizi Cimiteriali, anziché estumulare la salma e raccoglierne i resti. È fatto divieto di traslazione di salme tumulate da anni 20 in avelli comunali in altri avelli del Comune, sia nel cimitero urbano che nei cimiteri delle delegazioni, ad eccezione di quanto previsto nel capoverso precedente.	Il concessionario di avelli, alla scadenza della concessione, può traslare la salma negli avelli dalla 5a fila e oltre, oppure in archi e cripte comunali, nonché in altre zone di minor pregio da individuare con provvedimento del Direttore dei Servizi Cimiteriali, anziché estumulare la salma e raccoglierne i resti. È fatto divieto di traslazione di salme tumulate da anni 20 in avelli comunali in altri avelli del Comune, sia nel cimitero urbano che nei cimiteri delle delegazioni, ad eccezione di quanto previsto nel capoverso precedente. Il concessionario (o suo erede/avente causa) di avelli, nell'anno solare di scadenza della concessione, può chiederne il rinnovo per una durata di 20 o 40 anni, previo pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta. In alternativa, può traslare i resti mortali senza aprire il feretro in altra posizione cimiteriale oppure estumulare e definire la successiva collocazione dei resti mortali/ossei/ceneri, sostenendo i relativi costi anche qualora l'estumulazione avvenga d'ufficio in caso di inerzia da parte del concessionario e/o suoi eredi e aventi titolo. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la concessione è da intendersi scaduta e il gestore avvia le procedure per l'estumulazione d'ufficio. È tuttavia concessa la facoltà di richiedere un rinnovo tardivo, fino all'avvio delle operazioni di estumulazione d'ufficio. Tale rinnovo comporta la stipula di una nuova concessione della durata di 20 o 40 anni, la cui decorrenza ha inizio dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto. Il rilascio della nuova concessione è subordinato al pagamento contestuale: a) della tariffa di concessione vigente, calcolata per l'intera durata di 20 o 40 anni; b) di una somma a titolo di indennità
--	---

All. A - Scheda di raffronto Regolamento vigente e proposte di modifica / integrazione

Il Consiglio Comunale ha facoltà di modificare, con provvedimento di carattere generale, la durata delle nuove concessioni, ma non può modificarne la durata stabilita nei contratti preesistenti.	per l'occupazione del loculo nel periodo intercorso tra la data di scadenza della precedente concessione e la data della richiesta di rinnovo tardivo. Tale indennità è calcolata in misura pari a 1/40 (un quarantesimo) della tariffa di concessione di cui alla lettera a) per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di occupazione pregressa. Il Consiglio Comunale ha facoltà di modificare, con provvedimento di carattere generale, la durata delle nuove concessioni, ma non può modificarne la durata stabilita nei contratti preesistenti. L'estumulazione straordinaria può essere eseguita prima dello scadere della concessione per provvedimento della Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento della salma in altra sepoltura dello stesso o altro cimitero o per cremazione.
---	---

	ART. 35 bis - TUMULAZIONE DI CENERI DI ANIMALI D'AFFEZIONE NEI CIMITERI Nei cimiteri tradizionali è consentita la cosiddetta “tumulazione separata” di ceneri di animali d'affezione con il proprietario defunto. Laumulazione è consentita contestualmente alla sepoltura del defunto proprietario/familiare o in un momento successivo, mai preventivamente. Per ceneri di animali d'affezione si intende il prodotto derivante dall'incenerimento individuale di spoglie mortali di animali come definiti da D.P.C.M. del 28 febbraio 2003 sul Recepimento dell'accordo Stato-Regioni recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, e pertanto solo a titolo esemplificativo: cane, gatto, roditore, uccello, pesce, tartaruga, coniglio nano, cavia domestica. Laumulazione dell'urna verrà effettuata a richiesta e ove lo spazio lo consenta (pertanto si richiede l'utilizzo di urne “a libro”) nel vano ricavato tra la lapide e la parete/lastra di chiusura di un avello, oppure la collocazione dell'urna direttamente sulla lapide. In questo ultimo caso le lapidi devono essere previamente predisposte dal marmista incaricato tramite applicazione dell'apposito contenitore contenente le ceneri saldamente connesso alla lapide. In caso diumulazione in strutture private quali cappella ed edicola, il contenitore può essere posizionato anche all'esterno degli avelli purché all'interno della struttura, mentre nella tomba può essere applicato sempre in modo saldamente connesso sulla lapide esterna o tumulato all'interno della tomba stessa, utilizzando però sempre un metodo di separazione dellaumulazione di ceneri da animali
--	---

All. A - Scheda di raffronto Regolamento vigente e proposte di modifica / integrazione

	d'affezione da spoglie dei defunti. È consentita inoltre la collocazione di ceneri di animali in contenitori direttamente fissati all'esterno di lapidi posizionate su fosse da inumazione qualunque sia la tipologia delle stesse. Le ceneri dell'animale devono essere contenute in apposito contenitore/urna, di dimensioni e materiale idoneo autorizzato dal gestore cimiteriale, chiuso e sigillato, con la targa riportante il tipo e il nome dell'animale, la data di cremazione e l'eventuale numero identificativo del suo microchip. È vietata qualsiasi epigrafe riferita all'animale d'affezione e la collocazione di immagini che li raffigurino sulle lapidi dei manufatti, è invece ammessa la raffigurazione (fotoceramica) del defunto insieme al suo animale. Il richiedente deve presentare al gestore istanza di tumulazione/movimentazione delle ceneri dell'animale d'affezione, per la quale si applica per analogia la tariffazione, già prevista nel Piano Tariffario Comunale vigente, relativa alla movimentazione di un defunto in stato ceneri. Sono necessari gli stessi assensi previsti per le operazioni cimiteriali riguardanti i defunti, per quanto compatibili. Gli uffici amministrativi del gestore provvederanno alla registrazione di tali sepolture. Alla scadenza della concessione dell'avello/celletta o del sepolcro privato o della fossa ove il contenitore/urna viene collocato, le ceneri potranno seguire la collocazione del loro proprietario defunto secondo la volontà espressa dagli eredi richiedenti le operazioni cimiteriali.
--	---

All. A - Scheda di raffronto Regolamento vigente e proposte di modifica / integrazione

	Non potranno essere in alcun modo collocate nell'ossario comune o nel cinerario comunale cimiteriale, nemmeno disperse all'interno del cimitero tradizionale. Potranno essere destinate invece a dispersione in apposite aree individuate nel cimitero per animali d'affezione se presenti, altrimenti le ceneri saranno ritirate dagli eredi/richiedenti del defunto proprietario. Nel caso di disinteresse espresso o meno le stesse saranno sottoposte a smaltimento secondo la normativa vigente. Non è consentito alcun deposito delle ceneri di animali d'affezione nel cimitero. Per la sepoltura dell'urna cineraria contenente le ceneri di animali d'affezione si applicano, oltre alla presente disposizione e per quanto compatibili, le norme del presente regolamento previste per le urne cinerarie dei defunti. In conformità al Regolamento CE n. 1069/2009 e alle successive normative nazionali di dettaglio, all'interno dei cimiteri comunali di Parma non è consentito né l'interramento in fossa né la tumulazione in loculo o in altre strutture delle spoglie mortali di animali d'affezione. Tali forme di sepoltura sono ammesse esclusivamente nei cimiteri appositamente destinati agli animali d'affezione, disciplinati da specifici regolamenti.
--	---

All. A - Scheda di raffronto Regolamento vigente e proposte di modifica / integrazione

ART. 38 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Per le esumazioni e le estumulazioni si intendono richiamati gli artt. dal 61 al 67 compresi del regolamento 21.12.1942, n.1880. In ogni modo si precisa che: - salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e che l'ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno. In caso di imperfetta decomposizione della salma, non potrà essere eseguita l'esumazione ed il periodo di rotazione dovrà essere prolungato, previa ripetizione del pagamento della tariffa; il terreno dovrà essere convenientemente corretto. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperta la sepoltura, l'ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.	ART. 38 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Per le esumazioni e le estumulazioni si intendono richiamati gli artt. dal 61 al 67 compresi del regolamento 21.12.1942, n.1880. da 82 a 8G del D.P.R. n. 285/1GG0, dall'art. 12 della L.R. n. 1G/2004 e dall'art. 3 del regolamento regionale n. 4/2006. In ogni modo si precisa che: salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e che l'ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Le esumazioni/estumulazioni ordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno. In caso di imperfetta decomposizione della salma, non potrà essere eseguita l'esumazione ed il periodo di rotazione dovrà essere prolungato, previa ripetizione del pagamento della tariffa; il terreno dovrà essere convenientemente corretto. il resto mortale potrà essere cremato (con le dovute autorizzazioni) o ricollocato in terra in campo apposito per inconsunti o incassato con rivestimento in zinco e tumulato. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione la traslazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperta la sepoltura l'ufficiale sanitario se ne constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che pertanto il suo trasferimento in altra sede può farsi senza non rechi alcun pregiudizio per la pubblica salute.
--	--

All. A - Scheda di raffronto Regolamento vigente e proposte di modifica / integrazione

Alla scadenza della concessione la direzione appone cartelli di avvertimento nel riquadro o sulle singole sepolture e provvede alla pubblicazione di avviso all'albo cimiteriale. I concessionari che intendono assistere alle operazioni di esumazione o di estumulazione devono segnalare alla direzione l'indirizzo utile al loro reperimento che viene annotato nel registro dei seppellimenti.	Di norma nel mese di ottobre dell'anno antecedente alla scadenza del periodo decennale delle sepolture a terra e del periodo delle concessioni d'uso di strutture a sistema di tumulazione, la direzione appone cartelli di avviso nel riquadro o sulle singole sepolture e provvede alla pubblicazione di avviso di scadenza all'albo pretorio comunale e cimiteriale. Il coniuge e i famigliari entro il 2° grado di parentela in linea diretta o collaterale sono tenuti a segnalare alla direzione l'indirizzo utile al loro reperimento, che viene annotato e aggiornato nel gestionale cimiteriale, gli stessi sono tenuti a richiedere le operazioni cimiteriali da eseguire definendo la successiva destinazione dei resti/ceneri. È ammesso che altre persone, anche in assenza di legami familiari, possano chiedere la ricollocazione dei resti, se non siano identificabili o siano irreperibili i famigliari del defunto da esumare.
In mancanza di tale comunicazione l'Amministrazione resta sollevata da ogni azione rivendicativa.	In mancanza di tale comunicazione l'Amministrazione comunale e il gestore restano comunque sollevati da ogni azione rivendicativa.
Dopo sei mesi dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui sopra ed. mancanza di familiari, la direzione, alla presenza di guardia giurata (vigile urbano, vigile sanitario, ecc.) provvede all'esumazione o all'estumulazione. I resti mortali vengono raccolti e racchiusi in un sacchetto di plastica, sigillato ed etichettato. Tale sacchetto viene deposto in un ossario comune e rimane a disposizione della famiglia per un anno. Trascorso infruttuosamente tale termine il sacco contenente i resti mortali viene passato definitivamente all'ossario comune. Il richiedente per una delle operazioni succitate deve compilare un apposito modulo dove, fra l'altro dichiara di assumersi	Dopo sei mesi dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui sopra ed in caso di irreperibilità dei famigliari ovvero in caso di loro inerzia, il gestore può provvedere all'esumazione o all'estumulazione d'ufficio, anticipandone i costi che saranno comunque addebitati al concessionario o suoi eredi/aventi titolo. Gli oneri relativi alle operazioni, infatti, sono pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie, salvo che il testatore abbia diversamente disposto. I resti ossei vengono raccolti e racchiusi in un sacchetto di plastica, sigillato, deposto in ossario e rimane a disposizione della famiglia per un anno. Trascorso infruttuosamente tale termine il sacchetto

All. A - Scheda di raffronto Regolamento vigente e proposte di modifica / integrazione

ogni responsabilità sollevandone così l'Amministrazione Comunale.	contenente i resti viene trasferito nell'ossario definitivo e non recuperabile. Il richiedente le operazioni succitate deve sottoscrivere un apposito modulo, accollandosi i costi delle operazioni e dichiarando di assumersi ogni responsabilità sollevandone così l'Amministrazione Comunale e il gestore. Le operazioni di esumazioni ed estumulazioni, scaduti i tempi concessori di sepoltura, sono da intendersi gratuiti solo nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa, secondo le indicazioni definite con deliberazione da parte dell'Amministrazione comunale.
--	---

<u>ART. 47 - RETROCESSIONE O RINUNCE DI CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE.</u> (deliberazione del C.C. n. 32 del 25.02.2005) 1. È vietato il trapasso del diritto d'uso delle sepolture per atto tra vivi, anche allo scopo di evitare ogni tentativo di speculazione.	<u>ART. 47 - RETROCESSIONE O RINUNCE DI CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE.</u> (deliberazione del C.C. n. 32 del 25.02.2005) 1. È vietato il trapasso del diritto d'uso delle sepolture per atto tra vivi, anche allo scopo di evitare ogni tentativo di speculazione, ma è consentita l'eventuale rinuncia, senza il riconoscimento di alcun corrispettivo, da parte di un concessionario o erede dello stesso della propria quota parte dei diritti derivanti dalla concessione in favore di uno o di più dei restanti titolari previo espresso consenso dei medesimi all'accrescimento della propria quota e subordinatamente all'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
---	---

All. A - Scheda di raffronto Regolamento vigente e proposte di modifica / integrazione

ART. 50 RIMBORSO PER SEPOLTURE RINUNCIATE O RETROCESSE PRIMA DELLA SCADENZA (deliberazione di Consiglio Comunale n. 228/23 del 19/10/1998) Nel caso di sepoltura rinunciata o retrocessa prima della scadenza l'Amministrazione Comunale, a richiesta degli aventi diritto della concessione, procede ai seguenti rimborsi: - Entro il 1° anno dalla stipula della concessione il 60% della tariffa in vigore. - dopo il primo anno ed entro il secondo il 50% della tariffa in vigore. Per gli anni successivi si applica la tabella sottoesposta fino al ventesimo anno di durata della concessione ricavata dalla formula: Percentuale rimborso = anni residui / 2 x 40 Anno 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° % 46 45 44 43 42 40 39 38 37 36 34 32 31 30 28 27 26 25 (così come emendato in aula) Solo le sepulture concesse e mai occupate potranno essere retrocesse anche oltre il ventesimo anno con un rimborso del 10%.	ART. 50 RIMBORSO PER SEPOLTURE RINUNCIATE O RETROCESSE PRIMA DELLA SCADENZA COSTRUITE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (deliberazione di Consiglio Comunale n. 228/23 del 19/10/1998) Nel caso di sepoltura rinunciata o retrocessa prima della scadenza l'Amministrazione Comunale, a richiesta degli aventi diritto della concessione, procede ai seguenti rimborsi: - Entro il 1° anno dalla stipula della concessione il 60% della tariffa in vigore. - dopo il primo anno ed entro il secondo il 50% della tariffa in vigore. Per gli anni successivi si applica la tabella sottoesposta fino al ventesimo anno di durata della concessione ricavata dalla formula: Percentuale rimborso = anni residui / 2 x 40 Anno 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° % 46 45 44 43 42 40 39 38 37 36 34 32 31 30 28 27 26 25 (così come emendato in aula) Solo le sepulture concesse e mai occupate potranno essere retrocesse anche oltre il ventesimo anno con un rimborso del 10%. I titolari di concessioni o aventi titolo, che per qualunque motivo non intendano più fruire del cinerario di famiglia, avello a coppia di famiglia, arcata di famiglia e cappella di famiglia costruite dall'Amministrazione Comunale, entro il termine di durata della concessione, devono presentare domanda di retrocessione al Comune per il tramite del gestore cimiteriale. Detta domanda dovrà contenere gli estremi descrittivi della struttura concessa e del contratto di concessione stipulato. L'Amministrazione comunale e il / (così come emendato in aula) Gestore riconoscerà un rimborso pari a una percentuale della tariffa, aggiornata alla data effettiva di rinuncia alla sepoltura e della rimozione dei defunti ivi collocati, determinata secondo la seguente formula:
---	--

All. A - Scheda di raffronto Regolamento vigente e proposte di modifica / integrazione

	$R = I / GG \times (GG - 40 - T)$ R= rimborso per retrocessione I= tariffa di concessione attuale T= tempo residuo della durata della concessione (anni interi) - 40, dove 40 sono gli anni fissi stabiliti come non rimborsabili.
--	---